

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente aziendale

Dott. Filippo Borsato
Dottore Commercialista

Dott.ssa Monica Guarnier
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott. Mattia Frezza
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Circolare n. 4/2019

Castelfranco Veneto, 12 febbraio 2019

Spett. li CLIENTI

LORO SEDI

L'Esterometro

La Legge di Bilancio per il 2018 ha previsto che dall'01.01.2019 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale e quelle per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche siano comunicate all'Agenzia delle Entrate **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione della fattura.

Soggetti interessati al nuovo adempimento

Per quanto concerne i soggetti tenuti a questa nuova comunicazione, cosiddetta "Esterometro", la norma si riferisce a tutti i soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia, per i quali sussiste l'obbligo della fattura elettronica. Per converso sono quindi esclusi da questo adempimento:

- a) I soggetti Minimi e Forfettari;
- b) I produttori agricoli in regime di esonero;
- c) I soggetti in regime di esonero di cui alla Legge n. 398 del 1991 che hanno conseguito ricavi commerciali nel regime di imposta inferiori a € 65.000.

Operazioni da comunicare

Le operazioni da comunicare con l'Esterometro sono quelle relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute da e verso soggetti non stabiliti in Italia, con

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

l'indicazione dei seguenti dati che ricalcano quanto già viene indicato con lo Spesometro, ovvero:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi dell'acquirente/committente;
- data del documento;
- data di registrazione nel caso dei documenti ricevuti;
- numero del documento, base imponibile, aliquota IVA e imposta, nel caso di operazione senza l'applicazione dell'imposta andrà indicata la **natura** dell'operazione come si fa con lo Spesometro.
-

Per quanto concerne la modalità di compilazione dei campi relativi alla **Tipologia documento** e alla **Natura dell'operazione** di seguito si riportano i codici da indicare che sono gli stessi relativi allo Spesometro:

| TIPOLOGIA DOCUMENTO | CODICE |
|--|--------|
| Fattura | TD01 |
| Nota di credito | TD04 |
| Nota di debito | TD05 |
| Fattura semplificata | TD07 |
| Nota di credito semplificata | TD08 |
| Fattura per acquisti IntraUE beni | TD10 |
| Fattura per acquisti IntraUE servizi | TD11 |
| Documento riepilogativo (art. 6, DPR 695/1996) | TD12 |

| TIPOLOGIA OPERAZIONE | CODICE |
|---|--------|
| Esclusa ex art. 15, DPR n. 633/1972 | N1 |
| Non soggetta ad IVA | N2 |
| Non imponibile (esportazioni, cessioni di beni intraUE) | N3 |
| Operazione esente | N4 |

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

| | |
|--|----|
| Regime del margine/IVA non esposta (regime speciale beni usati/editoria), comprese le fatture emesse da agenzie di viaggio ex art. 74-ter, DPR n. 633/1972 | N5 |
| Inversione contabile – reverse charge | N6 |
| Operazione soggetta a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell'IVA: a) vendite a distanza ex art. 41, comma 1, lett. b), DL n. 331/1993 se l'ammontare delle cessioni in altro Stato UE ha superato nell'anno precedente o superi nell'anno in corso € 100.000 b) prestazioni di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lett. f), g) e art. 74-sexies, DPR n. 633/1972, in caso di sdesione al MOSS | N7 |

Operazioni escluse

Nel caso in cui le operazioni siano soggette all'emissione della bolletta doganale (quindi importazioni ed esportazioni) oppure nel caso in cui le fatture siano state emesse e ricevute in formato elettronico e siano transitate per il Sistema di Interscambio (SDI) **l'invio dell'Esterometro non è necessario.**

Termini di trasmissione

L'invio della comunicazione va effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/ricevimento della fattura, quindi la prima comunicazione dovrà essere inviata **entro il prossimo 28 febbraio 2019.**

Esterometro e modelli INTRA

Si specifica che al momento, la predisposizione e l'invio dell'Esterometro all'Agenzia delle Entrate non sostituisce, nei casi in cui è ancora dovuto, l'invio dei modelli INTRA, pertanto in alcuni casi sarà necessario provvedere sia l'invio dell'Esterometro che del modello INTRA alle relative scadenze.

Regime sanzionatorio

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

In caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti o inesatti è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura, nel limite di € 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non è applicabile l'istituto del cumulo giuridico di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito.

Cordiali Saluti

Conte & Cervi Commercialisti Associati